Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Fascicolo n. 2/2026

DA UNA GARANZIA DI DIRITTO A UNA GARANZIA DI POLITICA DEL DIRITTO: CORTE DI CASSAZIONE, I SEZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25.3.2026 N. 7186

di Alessandro Ferrara e Housni Mariame

Abstract: *Con l'ordinanza n. 7186 del 25 marzo 2026, la Corte di cassazione attribuisce rilevanza decisiva alla natura provvisoria del titolo di soggiorno del partner della richiedente, escludendo che la relazione affettiva possa, da sola, dimostrare un sufficiente radicamento nel territorio italiano. Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il contributo analizza la compatibilità di tale impostazione con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che riconosce tutela ai legami personali e familiari concretamente sviluppati nel Paese di accoglienza. Si sostiene che la decisione rischi di trasformare la precarietà giuridica in un elemento ostativo al riconoscimento della tutela, con un conseguente ridimensionamento della funzione garantista dell'art. 8 CEDU e del ruolo della protezione speciale nell'ordinamento italiano.*

Abstract: *In order No. 7186 of 25 March 2026, the Italian Court of Cassation attached decisive weight to the temporary nature of the applicant's partner's residence permit, holding that the existence of an emotional relationship alone was insufficient to demonstrate a genuine degree of integration into Italian society. After reconstructing the relevant legal and judicial framework, this article examines the compatibility of that approach with the case law of the European Court of Human Rights, which protects personal and family ties effectively developed in the host State. It argues that the decision risks turning legal precariousness into a factor militating against protection, thereby undermining the protective function of Article 8 ECHR and the role of special protection within the Italian legal system.*

© 2017-2026 Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. Tutti i diritti riservati.
ISSN 1972-4799

DA UNA GARANZIA DI DIRITTO A UNA GARANZIA DI POLITICA DEL DIRITTO: CORTE DI CASSAZIONE, I SEZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25.3.2026 N. 7186

di Alessandro Ferrara e Housni Mariame[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'ordinanza n. 7186/2026. – 2.1. Le circostanze in fatto. – 2.2. La «precarietà» e la «provvisorietà». – 3. L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 3.1. Il paradosso della non-protezione: l'unica continuità di sistema è la distruzione dei sistemi di garanzia. – 4. Conclusione.

1. Introduzione

Con una recente ordinanza, la Corte di cassazione ha confermato il diniego della protezione speciale a una cittadina peruviana, chiarendo un punto importante: una relazione affettiva in Italia non basta, da sola, a ottenere un permesso di soggiorno. Nel caso specifico, infatti, i giudici hanno ritenuto decisivo il fatto che il compagno della donna avesse un permesso di soggiorno "solo" temporaneo. In particolare, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del rigetto al riconoscimento della protezione speciale o di permesso di soggiorno, stante la considerazione secondo cui «*la provvisorietà del permesso di soggiorno del compagno dell'istante escluda che tale relazione personale possa assurgere a elemento, da sé solo, espressivo di comunanza di vita affettiva e familiare realizzata nel territorio italiano, quale nucleo fondante la domanda di riconoscimento della protezione speciale*»[1].

Ciò che emerge è una svalutazione del ruolo dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che notoriamente ha assunto un ruolo sempre più centrale nel provvedere a un nucleo di garanzie per i richiedenti protezione negli Stati membri. Questa pronuncia si accoda al crescente aumento di interventi giuridici in nome di una "priorità di sicurezza", che ha portato allo smantellamento di molte delle garanzie di protezione precedentemente previste nel nostro sistema. Invero, l'ordinanza in esame interroga questioni ben più ampie e profonde, che riguardano il modo in cui una società sceglie di riconoscere — o negare — il valore dei percorsi di vita delle persone più esposte alla vulnerabilità. Il caso qui analizzato si colloca precisamente in questo spazio di tensione: al centro non vi è soltanto una controversia sul soggiorno o sulla permanenza in un territorio, ma una domanda più ampia, fondata sulla precarietà giuridica quale ragione sufficiente per disconoscere la consistenza dei legami affettivi e sociali costruiti nel tempo. La vicenda della cittadina peruviana, e il ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte offrono così l'occasione per riflettere sul significato concreto attribuito oggi alla nozione di vita privata e familiare, e sulle conseguenze che derivano da interpretazioni che rischiano di trasformare la fragilità in esclusione.

[*] Avvocato Alessandro Ferrara, Foro di Roma; dottoressa Mariame Housni, Praticante Avvocato del Foro di Roma.

1. Corte di cassazione, I sezione civile, ordinanza del 25.3.2026 n. 7186, p. 10.

2. L'ordinanza n. 7186/2026

2.1. Le circostanze in fatto

Una cittadina peruviana impugnava innanzi al Tribunale di Roma il provvedimento di rifiuto della questura di Roma al riconoscimento della protezione speciale, o in subordine, di permesso di soggiorno a titolo diverso[2].

La ricorrente giungeva in Italia nel 2019 e presentava istanza di protezione speciale, in quanto era fuggita dal suo Paese di origine in ragione di una rapina avvenuta nel 2017 presso il negozio della figlia, in occasione della quale subiva minacce dall'aggressore. A seguito dell'accaduto, la signora sporgeva denuncia alla polizia di Lima che rimaneva inerte. Inoltre, temendo le ripercussioni della repressione delle proteste contro il Governo e il nuovo Presidente, la signora temeva per la propria vita a fronte di un eventuale rientro in patria. Nel tempo trascorso in Italia, la ricorrente intraprendeva attività di volontariato e si legava stabilmente con un proprio connazionale, quest'ultimo titolare di un permesso di soggiorno come richiedente asilo.

Il suddetto Tribunale, dunque, con sentenza rigettava il ricorso rilevando che non sarebbero intercorse ragioni per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, né tantomeno, condizioni di vulnerabilità da salvaguardare, e pertanto, confermava il provvedimento di rigetto della questura.

In particolare, il Tribunale capitolino perveniva a tali conclusioni in ragione della mancanza di documentazione idonea a comprovare una integrazione socio-lavorativa della ricorrente, tale da ritenere che l'allontanamento della medesima dal territorio nazionale potesse comportare una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.

La sentenza del Tribunale di Roma veniva dunque sottoposta al vaglio della Suprema Corte, ritenendo che questa avrebbe mancato di valutare correttamente i presupposti volti al rilascio della c.d. *protezione speciale*, a fronte di una valutazione errata della dimensione sociale della ricorrente, e della mancata considerazione di una comparazione tra le condizioni di vita nel Paese di origine e quelle realizzate nel Paese di accoglienza. Si eccepiva, inoltre, che le risultanze delle valutazioni compiute dal Tribunale di Roma avessero disapplicato l'essenza medesima del concetto di *vita privata*, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea e della Corte di legittimità.

2.2. La «precarietà» e la «provvisorietà»

La Corte Suprema di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, asserendo la correttezza delle valutazioni del Tribunale di Roma nell'escludere il raggiungimento dell'integrazione socio-lavorativa della ricorrente.

Il Supremo Consesso ha specificato che in tema di immigrazione, sebbene l'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998 (c.d. TUI), così come modificato dal d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023 (c.d. Legge Cutro), non riconosca più una autonoma e diretta rilevanza della tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, «*tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente*

2. Tribunale di Roma, sentenza del 7.1.2025 n. 186.

formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa previsione dettata dall'art. 5 comma 6, del d.lgs. 286 del 1998»[3].

In relazione al predetto art. 5 comma 6 del TUI, dunque, la Corte specifica che a fronte dello straniero che esercita il diritto al ricongiungimento familiare è necessario tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese di origine, ove deve attuarsi una valutazione caso per caso, in coerenza con le disposizioni eurocomunitarie[4]. Tale valutazione, precisa il Collegio, deve estendersi altresì al cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, anche se non si trovi nella posizione di richiedente formalmente ricongiunto al familiare[5]. Nella visione del Supremo Consesso, dunque, qualora venga adottato un decreto di espulsione deve salvaguardarsi il diritto alla vita familiare dello straniero «*ma non in senso assoluto, dovendo essere operato un adeguato bilanciamento con interessi pubblici eventualmente configgenti*», precisando altresì che «*occorre valutare adeguatamente la situazione familiare dell'interessato ai fini della legittimità del decreto di espulsione*»[6].

In tal senso, viene in rilievo, secondo le considerazioni della Corte, una comparazione tra le disposizioni di cui: (*i*) all'art. 13 comma 2-*bis* del TUI, ove si tratta di "*vincoli familiari dello straniero*"; (*ii*) dell'art, 5 comma 5 del medesimo testo di legge, ove si fa riferimento alla "*natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato*"; e (*iii*) l'art. 8 della CEDU, il quale garantisce il "*diritto al rispetto della vita privata e familiare*". La Corte precisa, altresì, che in alcuna delle disposizioni in esame l'autorizzazione al riconoscimento del diritto al rispetto dell'unità familiare possa ridursi alla sola ipotesi in cui il nucleo familiare ricomprenda figli, concludendo che, pertanto, «*è principio consolidato quello per cui il diritto all'unità familiare è tutelato caso per caso, senza distinzioni, gradazioni o gerarchie tra le tipologie di vincoli familiari e con estensione anche alla rilevanza dei vincoli solo sociali (purché, naturalmente si tratti di vincoli indispensabili per l'esplicazione della vita del richiedente)*»[7]. Pertanto, è necessario che la valutazione non si fermi al solo formale *status* di individuo libero o coniugato, ma deve estendersi vertendo sull'esistenza di una "comunità di vita affettiva e concreta", comprensiva di legami familiari e affettivi che rilevino ai sensi delle disposizioni sovra citate, precisando che detta valutazione deve essere compiuta in maniera indipendente rispetto alla formalizzazione delle relazioni familiari attraverso il matrimonio. Dunque, solo da una valutazione complessiva e comprensiva di tutti i fattori sovra richiamati si può determinare se lo straniero abbia effettivamente radicato la propria vita in Italia, così da rendere illegittimo l'atto di espulsione[8].

Delineata la rilevanza della giurisprudenza sovranazionale e nazionale, nonché la corretta interpretazione delle disposizioni normative interne, la Corte di legittimità si volge al caso di specie, osservando quanto segue: «*la questione sottoposta al vaglio del Collegio*

3. Corte di cassazione, I sezione civile, ordinanza del 25.3.2026 n. 7186, p. 7.

4. Di cui alla direttiva 2008/115/CE.

5. Corte di cassazione, I sezione civile, ordinanza del 25.3.2026 n. 7186, p. 8, ove la Corte prosegue: «*in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 9755/2025)*».

6. *Ibid.*

7. *Ibid*, p. 9.

8. *Ibid* (la Corte richiama in tema: Cassazione civile, sez. I, n. 31675/2024 e n. 18551/2025).

consiste nello stabilire se la relazione intrapresa dalla ricorrente con il citato connazionale, il cui titolo di soggiorno sul territorio nazionale è precario, essendogli stato rilasciato un titolo di permesso provvisorio come richiedente asilo, sia meritevole di tutela, quale espressione significativa della vita "privata e familiare", alla stregua dell'orientamento sopra richiamato»[9].

A partire da tale assunto, si giunge al fulcro della questione, che nel caso specifico verte sulla particolare considerazione del legame affettivo esistente tra la ricorrente e il suo connazionale cittadino, titolare di un permesso di soggiorno provvisorio, definito dalla Corte come "*precario*" poiché in attesa dell'esito della domanda di asilo. In tale logica, la domanda che si pone è se questo permesso potesse essere una base sufficiente per ritenere tale relazione degna di tutela alla stregua della protezione garantita dal diritto alla vita privata e familiare della ricorrente.

La soluzione accolta nella citata ordinanza recita come segue: «*Il Collegio ritiene che la provvisorietà del permesso di soggiorno del compagno dell'istante escluda che tale relazione personale possa assurgere a elemento, da sé solo, espressivo di comunanza di vita affettiva e familiare realizzata nel territorio italiano, quale nucleo fondante la domanda di riconoscimento della protezione speciale*»[10]. In tal senso, la Corte prosegue, asserendo che l'esigenza di tutela del «*diritto alla vita familiare dello straniero, richiede necessariamente che la relaziona affettiva abbia, in Italia, un radicamento effettivo, mentre in caso contrario s'introdurrebbe nel sistema giuridico un elemento d'incertezza che condurrebbe a svuotare di contenuto la ratio del suddetto orientamento interpretativo fondato sull'art. 8 CEDU. In altri termini, la tutela accordata allo straniero riguardo al diritto fondamentale alla vita familiare, attraverso la protezione speciale, deve essere fondata su un rapporto personale ed affettivo che abbia un riscontro in una comunanza di vita effettivamente in fatto realizzata ed avente la sua apprezzabilità esterna, secondo una valutazione caso per caso legata a indici di effettività reale*»[11].

La Suprema Corte, pertanto, stabilisce che al fine di considerare una relazione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, tale da impedire l'espulsione dello straniero, il rapporto che fonda tale diritto deve essere caratterizzato da una relazione affettiva che presenti un "radicamento effettivo". Secondo il Supremo Consesso, tale radicamento non può essere individuato in un rapporto con una persona che abbia radici "*precarie*" in questo Paese. Il criterio della precarietà viene pertanto identificato sulla base della natura provvisoria del permesso del compagno della richiedente, in quanto quest'ultimo è in attesa della decisione sulla propria domanda di asilo. Pertanto, un tale quadro, non può dirimersi come meritevole di tutela in virtù di quella mancanza di radicamento che, invece, secondo la Corte di legittimità, sarebbe necessario.

Sorge, dunque, una domanda: può ritenersi coerente con la *ratio* dell'art. 8 CEDU un'interpretazione che neghi la tutela di legami affettivi proprio in ragione della vulnerabilità giuridica di uno dei partner, oppure tale impostazione realizza un capovolgimento della funzione protettiva della norma, finendo per penalizzare le situazioni che essa dovrebbe invece proteggere?

9. *Ibid*, pp. 9-10.
10. *Ibid*, p. 10.
11. *Ibid*.

3. L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Analizzato il ragionamento della Suprema Corte nella sopracitata ordinanza, è evidente un passaggio contraddittorio, laddove la precarietà del titolo di soggiorno di un soggetto terzo rispetto al richiedente, viene difatti assunta quale fattore di estromissione della tutela del legame familiare e della vita privata, trasformando così un elemento che dovrebbe rafforzare la protezione, in un movente per ostacolarla.

In tal senso, deve farsi richiamo all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), il quale enuclea il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare sancendo che: «1*. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.* 2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*»[12].

Tale disposizione individua il concetto della vita privata nel suo senso più ampio, e stabilisce una limitazione al potere degli Stati membri nell'ambito del controllo dell'accesso al proprio territorio, imponendo limiti alla determinazione delle condizioni di ingresso, soggiorno e allontanamento[13]. Invero, la giurisprudenza europea riconduce alla nozione di vita privata non solo i rapporti familiari, bensì la più ampia rete dei rapporti personali, sociali ed economici facenti parte della vita privata di ogni essere umano, comprendendo, quindi, lo straniero nella società di accoglienza[14]. Non a caso, infatti, la disposizione in esame assume una rilevanza centrale in tutti i casi di allontanamento dello straniero dal territorio del Paese di accoglienza.

In tale prospettiva, si osserva che l'art. 8 CEDU stabilisce un bilanciamento tra gli interessi dello Stato in materia di controllo dell'immigrazione e il diritto dello straniero alla propria vita privata e familiare[15]. Tale equilibrio si rende necessario in considerazione del fatto che tra i migranti non sussiste una distinzione netta tra coloro che possiedono una posizione regolare ai sensi della normativa statale e, coloro la cui posizione giuridica si trova in un limbo, spesso a causa di lunghe attese per il riconoscimento di uno *status* o un abbandono da parte del sistema di accoglienza e integrazione, e non dalla mancanza di una vera volontà della persona di "regolarizzarsi". Vengono quindi a crearsi delle vere e proprie zone grigie nella legislazione, nelle quali il migrante non è definito in termini di diritto per categorizzare la sua posizione come parzialmente regolare, irregolare o in attesa di regolarizzazione. Proprio a partire da tale assunto, risulta essere centrale quella distinzione

12. Art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

13. M. Ferri, *Il riconoscimento della protezione complementare al richiedente protezione internazionale. Una polifonia di fonti che rimane immutata (anche) dopo il d.l. 20/2023* in Giustizia Insieme (Febbraio, 2026) p. 3.

14. Corte EDU, *Slivenko v. Latvia*, sentenza del 9 ottobre 2003, p. 96: «*They were thus removed from the country where they had developed, uninterruptedly since birth, the network of personal, social and economic relations that make up the private life of every human being. Furthermore, as a result of the removal, the applicants lost the flat in which they had lived in Riga (see paragraphs 32 and 46 above). In these circumstances, the Court cannot but find that the applicants' removal from Latvia constituted an interference with their "private life" and their "home" within the meaning of Article 8 § 1 of the Convention*».

15. M. Ferri, *Il riconoscimento della protezione complementare al richiedente protezione internazionale. Una polifonia di fonti che rimane immutata (anche) dopo il d.l. 20/2023* in Giustizia Insieme (Febbraio, 2026) p. 4.

elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, tra i c.d. *settled migrants* e i c.d. *non-settled migrants*, ove i primi sono coloro legalmente e stabilmente residenti nel territorio, mentre i secondi ricomprendono la più ampia categoria di migranti che risiedono nel territorio in mancanza di un diritto formalmente riconosciuto[16].

Invero, lo Stato è intitolato al controllo dell'entrata dei migranti nel territorio, e alle procedure per stabilirvi la loro residenza. Tuttavia, in forza dei diritti enucleati all'art. 8 della CEDU, alle obbligazioni positive dello Stato di poter regolare l'ammissione di migranti nel proprio territorio, si impone altresì quel bilanciamento con il diritto alla vita privata e/o familiare che possa consentire la permanenza di migranti – anche irregolari – che abbiano sviluppato la propria persona nello Stato di accoglienza[17]. Di fatto, vi è una distinzione tra coloro che entrano nel territorio per stabilire *ex novo* i propri legami familiari, e coloro che, una volta fatto ingresso nel Paese, nell'attesa della regolarizzazione della propria posizione giuridica hanno sviluppato legami relativi alla propria vita privata e familiare[18]. Proprio questi ultimi sono quelli più esposti ai rischi di una scorretta applicazione del loro diritto alla vita privata e familiare, il quale, al contrario si pone quale strumento di protezione a tutta la sfera delle relazioni personali e affettive concretamente sviluppate nel territorio dello Stato di accoglienza, anche in assenza di una piena regolarizzazione della posizione giuridica.

Dunque, da questi brevi assunti, si evince con chiarezza la centralità dell'art. 8 della CEDU, soprattutto il ruolo che ricopre nel delicato bilanciamento che dovrebbe auspicarsi tra l'espulsione dello straniero nel Paese di accoglienza e il suo diritto a vedere rispettata la sua formazione personale all'interno dello stesso territorio.

3.1. Il paradosso della non-protezione: l'unica continuità di sistema è la distruzione dei sistemi di garanzia

In considerazione dei principi generali e delle nozioni brevemente enunciate è evidente la paradossalità della pronuncia della Suprema Corte, sia nell'interpretazione così come nelle conclusioni alle quali perviene in considerazione della normativa e giurisprudenza sovranazionale. L'incongruenza delle conclusioni della Corte è da rinvenirsi nella genesi delle proprie considerazioni, che non vertono sullo sviluppo della persona e della sua vita privata nel territorio italiano, bensì sull'insussistenza e sull'asserita aleatorietà del legame con il compagno.

Da questa prospettiva emerge evidentemente il paradossale capovolgimento della funzione protettiva dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Suprema Corte, dunque, nel ritenere che il diritto alla vita familiare dello straniero richieda necessariamente un radicamento effettivo, tralascia la valutazione degli elementi d'insieme della vita privata e sociale della ricorrente. Difatti, detto apprezzamento non verte sulla cittadina peruviana e sullo sviluppo della sua persona, bensì sul compagno di quest'ultima, dislocando dunque la valutazione dal soggetto primario – ossia la ricorrente – al soggetto a questa legato – il compagno titolare di permesso di soggiorno – finendo per ledere la posizione giuridica della ricorrente. In tal modo, la Corte finisce per aderire a una interpretazione nella quale prevale una concezione meramente formale e non sostanziale della vita privata e/o familiare dell'individuo. In questo senso, con riguardo alla questione della valutazione degli elementi del radicamento, asserire che la ricorrente non abbia diritto alla protezione dell'art. 8 CEDU sulla base di una valutazione che verte su elementi di soggetti

16. M. Ferri, *Il riconoscimento della protezione complementare al richiedente protezione internazionale. Una polifonia di fonti che rimane immutata (anche) dopo il d.l. 20/2023* in Giustizia Insieme (Febbraio, 2026) p. 4.

17. Corte EDU, *Pormes v. The Netherlands*, sentenza del 28 luglio 2020, pp. 52-54.

18. *Ibid*, p. 57.

terzi, e non su elementi personali del soggetto, finisce per svilire la validità della valutazione stessa, nonché il diritto soggettivo e personale della ricorrente a vedersi riconosciuto lo sviluppo della propria persona e personalità all'interno del territorio di accoglienza. Giova sottolineare, inoltre, che in alcuna delle delineazioni dell'art. 8 CEDU, il diritto enucleato si può declinare ai sensi della "precarietà" del rapporto di vita familiare e/o privata, o tantomeno, alla stregua della "provvisorietà" del titolo di soggiorno della persona con cui intercorre suddetto rapporto, come, al contrario, avviene nella pronuncia della Suprema Corte. Invero, il permesso di soggiorno del compagno della ricorrente non può assurgere quale elemento di valutazione ai sensi del predetto articolo, ma è piuttosto la sussistenza dei legami familiari e di vita privata del richiedente a doversi considerare affinché la valutazione possa dirsi davvero complessiva.

Tale analisi dovrebbe piuttosto vertere sulla verifica dei legami sociali della persona, definita nella sua dimensione sociale e dalla sua integrazione, quest'ultima derivante dall'inserimento complessivo dell'individuo nel sistema del Paese di accoglienza, quale declinazione del suo diritto all'identità sociale. La comunanza di vita, in tal senso, deve leggersi quale sintomo di radicamento, ma non può assurgere a elemento sostanziale per rifiutarne una valutazione complessiva, specialmente qualora il rifiuto della concessione del permesso dipenda da un soggetto esterno dal richiedente medesimo.

La stessa giurisprudenza della Corte EDU ammette che qualora uno Stato contraente tolleri la presenza di uno straniero nel territorio – consentendogli di attendere la decisione sulla richiesta di permesso di soggiorno – è il medesimo Stato ad abilitare il richiedente a essere parte della società del territorio di accoglienza, a formarvi le proprie relazioni e a creare legami familiari al suo interno[19]. In tal modo, dunque, dare spazio temporale per l'attesa della definizione del procedimento per ottenere il permesso di soggiorno nel territorio di accoglienza, rende inevitabile che in quel tempo la persona vi crei e sviluppi la propria vita. Tanto premesso, si rileva in maniera ancora più chiara l'illegittimità della base del rifiuto nel caso in esame, che esclude la forza di ancoramento del legame nel territorio alla stregua della precarietà del permesso di soggiorno di un soggetto terzo, seppur legato alla richiedente.

Da ciò si evince sempre più assertivamente l'intenzione di distruggere i sistemi di garanzia nazionali e sovranazionali previsti per la protezione dei soggetti che entrano nel territorio italiano, perpetrando una visione di frontiera come barriera all'ingresso nel territorio, legittimandosi in un rifiuto di accogliere e integrare chi supera tale confine.

4. Conclusione

Con la pronuncia esaminata emerge un nodo problematico che si intreccia con il senso stesso della protezione riconosciuta alla persona straniera. Quando la precarietà della condizione amministrativa di uno dei soggetti coinvolti diventa un parametro accettabile per svalutare un rapporto umano, si produce un rovesciamento della logica protettiva: ciò che dovrebbe richiedere maggiore attenzione – la condizione di vulnerabilità di un soggetto, l'instabilità, la fragilità di chi è costretto a farsi protagonista dei percorsi migratori – viene invece assunto come motivo di negazione di riconoscimento e respingimento dalla

19. Corte EDU, *Jeunesse v. the Netherlands*, sentenza del 3 ottobre 2014, p. 103: «*Where a Contracting State tolerates the presence of an alien in its territory thereby allowing him or her to await a decision on an application for a residence permit, an appeal against such a decision or a fresh application for a residence permit, such a Contracting State enables the alien to take part in the host country's society, to form relationships and to create a family there*».

protezione. Questa inversione è l'archetipo di un rischio ben più grave e profondo, ossia che il diritto, anziché strumento di lettura e formalizzazione della complessità della vita reale, degeneri in una rigida collezione di categorie formali incapaci di cogliere la sostanza delle relazioni umane e, nello specifico caso esaminato, dello sviluppo della persona nella sua complessità individuale e sociale. Il caso affrontato dimostra, dunque, quanto sia decisivo e urgente interrogarsi non solo sulle regole, ma sulla visione della persona che le stesse sottendono, e che quando privata di attenzione alla concretezza dei legami e alla sua sfera complessiva, può trasformare la tutela in esclusione e la garanzia in paradosso.